

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho

Dott. Federico Baccani
Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Dott. Gianni Spagarino
Dott.ssa Cristina Torri

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Milano, 23 dicembre 2014

CIRCOLARE N. 4/2014

1. DICHIARAZIONI D'INTENTO, PRONTO IL SOFTWARE PER L'INVIO ONLINE

Con l'art. 20 del Decreto semplificazioni è stato modificato in maniera incisiva l'art. 1, comma 1, lett. c.) del D.L. n. 746/1983: con riferimento alle cessioni nei confronti degli esportatori abituali, effettuate senza applicazione dell'Iva, e alle dichiarazioni d'intento relative alle operazioni da perfezionare a partire **dal 01.01.2015**, infatti, l'adempimento della **comunicazione** delle stesse **all'Agenzia delle Entrate** deve essere **assolto direttamente dall'esportatore abituale**, su cui grava anche l'onere di **consegnare tale dichiarazione al cedente o prestatore, ovvero in dogana, unitamente alla ricevuta** dell'avvenuta presentazione all'Amministrazione Finanziaria.

Rimane pertanto **a carico del fornitore** di beni o servizi l'onere:

- a) di **verificare via web la presentazione telematica** della comunicazione ricevuta, **prima dell'emissione della fattura** senza applicazione del tributo, nella quale andrà inserito il richiamo al numero di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento;
- b) di **riepilogare**, successivamente, **nella dichiarazione annuale Iva, i dati** contenuti nelle lettere d'intento ricevute.

Le disposizioni transitorie contenute nell'atto dell'Amministrazione consentono inoltre agli operatori di poter **continuare a consegnare o inviare le dichiarazioni di intento** al proprio cedente o prestatore, **con le modalità vigenti anteriormente** all'emanazione del Provvedimento, **fino all'11.02.2015**, cioè per i sessanta giorni concessi, a norma dello Statuto dei diritti del contribuente, dalla data di entrata in vigore del Provvedimento stesso. Si ricorda, peraltro, che per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità prima dell'11 febbraio, ma con effetti anche dopo questa data, è necessario, **dal 12 febbraio, provvedere anche alla trasmissione telematica.**

Viene inoltre precisato nel Provvedimento dell'Agenzia che in caso di trasmissione delle dichiarazioni mediante le modalità previgenti, il fornitore non è tenuto a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni di intento, nonché il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la relativa trasmissione. Con un **comunicato stampa ha reso noto che i software per l'invio on line delle dichiarazioni e per la verifica web delle lettere di intento sono pronti.**

Da oggi è quindi **disponibile** sul sito internet dell'Agenzia **anche il software di compilazione e di controllo "Dichiarazione d'intento"**, che mette definitivamente in condizione gli esportatori abituali che lo desiderino di poter adempiere agli obblighi telematici **secondo le nuove modalità** già dal 1° gennaio 2015.

Il software si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'interno della sezione: ["Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni operazioni intracomunitarie - Dichiarazioni di intento - Software Dichiarazioni di intento \(nuova disciplina\)"](#).

L'**invio** della dichiarazione d'intento può essere effettuato:

- direttamente online, da chi è abilitato a **Entratel o Fisconline**;
- tramite i **sogetti incaricati** tradizionali, i quali hanno l'obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata e della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Successivamente, l'operatore è tenuto a consegnare al proprio fornitore la stampa della sola dichiarazione di intento (escludendo il quadro A "Plafond") unitamente alla ricevuta di invio.

Infine si segnala che il Comunicato annuncia anche l'**attivazione del servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento"**, che consente a chi riceve la lettera di **controllare telematicamente l'effettiva presentazione della lettera d'intento** da parte dell'esportatore abituale.

Accedendo al servizio dal sito dell'Agenzia delle Entrate "[Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d'intento](#)", si otterrà la seguente schermata:

The screenshot shows a web form titled "Inserire i dati per la verifica". It contains the following fields and options:

- Protocollo dichiarazione: [text input]
- Progressivo dichiarazione: [text input]
- Anno dichiarazione: [dropdown menu with "Seleziona un anno" selected]
- Codice fiscale dichiarante: [text input]
- Scegli destinatario: [radio buttons for "Dogane" and "Codice Fiscale"]

Per effettuare il **controllo** il fornitore deve inserire i **dati contenuti nella ricevuta telematica** ricevuta dall'esportatore:

- protocollo della dichiarazione;
- progressivo della dichiarazione;
- anno di riferimento;
- codice fiscale del dichiarante.

Il software verifica automaticamente la corrispondenza fra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione d'intento.

Si ricorda che con il decreto semplificazioni è stato modificato anche il **profilo sanzionatorio** delle dichiarazioni di intento, contenuto nell'art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, per effetto del quale **"il cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d'intento e riscontrato**

telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate” è punito con la sanzione amministrativa dal **100% al 200% dell'imposta**.

2. DIMINUZIONE ALLO 0,5 % DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DALL'1.1.2015

Il DM 11.12.2014 ha disposto che, **a decorrere dall'1.1.2015, la misura del tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. è fissata allo 0,5% in ragione d'anno** (in luogo del precedente 1%).

3. CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI INTRODOLTA IN MATERIA DI TARI

Con la risoluzione del 9.12.2014 n. 2/DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha esaminato la disciplina dei rifiuti speciali introdotta in materia di TARI dalla L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Aree e locali esenti dalla TARI

Con il documento in oggetto il Ministero ha precisato che devono essere considerati esenti da TARI, in quanto produttivi di rifiuti speciali, a prescindere dall'esistenza o meno di un'apposita clausola nel regolamento comunale:

- i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, funzionalmente connessi al processo industriale;
- le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, se asservite al ciclo produttivo (art. 1 co. 649 della L. 147/2013).

Trattamento dei rifiuti speciali

Come richiesto dalla norma, l'esclusione dalla TARI avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DA ASSolvere PER I DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI

Il DM 17.6.2014 disciplina le modalità di adempimento degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici e la loro riproduzione su supporti idonei.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo da assolvere per i documenti in questione (specificamente individuati in **fatture**, atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno), il relativo versamento deve essere effettuato:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 on line (art. 17 del D.Lgs. 241/97);
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Istituzione del codice tributo

Al fine di effettuare il predetto versamento, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2.12.2014 n. 106 ha istituito il **codice tributo "2501"**, denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".

Nel modello F24, il codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti